Rep. n.2428

CITTA' DI MAGLIE

- Provincia di Lecce -

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAGLIE PER IL PERIODO DI ANNI UNO. IMPORTO CONTRATTUALE € 2.115.494,10 oltre IVA - CIG: 73507449D6 - CUP : D39I18000010004.

REPVBBLICA ITALIANA

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE**, nella sede comunale, innanzi a me Dr. Avv. Pasquale TONDO, Segretario Generale del Comune di Maglie, autorizzato a ricevere contratti in forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza di testimoni ai quali le parti costituite hanno esplicitamente e validamente rinunciato d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono comparsi: 1. il **COMUNE DI MAGLIE**, con sede in Maglie alla Piazza Aldo Moro n.1, in questo atto rappresentato dal dr. **GIOVANNI MARGILIO**, nato in Maglie il 14/10/1959, il quale interviene nel presente atto nella sua espressa qualità di dirigente (giusto decreto sindacale n.29/2018 di conferma delle relative funzioni) del settore di "Polizia Locale", comprendente i Servizi di "Protezione civile, Igiene Urbana e Innovazione Tecnologica" - C.F.: 83000390753 - PARTITA IVA: 00272210758; 2. la SOCIETÀ PER AZIONI **"MAGLIE TERRITORIO E AMBIENTE – SERVIZI" DENOMINATA "M.T.A. SERVIZI" S.P.A.,** con sede in Maglie in Piazza Moro n.1, iscritta presso il registro delle imprese di Lecce al numero 03607750753 e al REA - presso la Camera di Commercio di Lecce - al numero 232465, C.F. / P.I. : 03607750753, nel presente atto rappresentata dal dr. **SALVATORE DE RUBERTIS**, nato in Maglie il 04/03/1955 (C.F. DRB SVT 55C04 E815K), domiciliato in ragione della carica presso la sede sociale, al presente atto

autorizzato in forza dello statuto sociale e del verbale dell'Assemblea dei Soci del 28/06/2018. P R E M E S S O - che con Deliberazione della Giunta Comunale n.01 del 11/01/2018, esecutiva come per legge, è stata approvata la "PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI", nonché il capitolato speciale d'appalto unitamente al DUVRI, per un importo complessivo di € 2.388.323,39, IVA esclusa (di cui € 2.310.218,93 per servizio, oltre trasporto di € 54.457,93, ed € 23.646,77 per oneri per la sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso); - che con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 20-01-2019, esecutiva come per legge, sono stati approvati gli atti di gara disponendo nel contempo di affidare il servizio di che trattasi mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.50/2016; - che con determinazione n.564 del 25/07/2019, verificato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 - è stato aggiudicato definitivamente alla MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE – SPA, con sede legale in Maglie in Piazza Aldo Moro, 1 che ha offerto il ribasso del 11,5377% sull'importo di € 2.364.676,62 a b.a. ed € 23.646,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per l'importo **contrattuale complessivo**, al netto del predetto ribasso pari ad **€ 2.115.494,10 oltre IVA** come per legge, l'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI MAGLIE, CIG: 73507449D6; - che, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'impresa MTA SPA con sede legale in Maglie alla Piazza Aldo Moro, 1, è inserita nella c.d. "WHITE LIST", consultabile sul sito della prefettura di lecce e pertanto non è necessario ricorrere alla consultazione della BDNA; - che la società MAGLIE TERRITORIO AMBIENTE S.P.A. è inserita nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa,

come da elenco visionabile sul sito tenuto dalla Prefettura di Lecce e pertanto nei confronti dell'Impresa e delle persone indicate nella medesima non sono state accertate cause ostative previste dall'art.67 del D.Lgs.n.159/2011; - che ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 è stato redatto in fase di progettazione il D.U.V.R.I. che impone alle parti contraenti dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione; - che l'Impresa, come sopra rappresentata, dichiara "espressamente" di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art.17 della legge 12.03.1999 n. 68 e ss. mm. ed ii..

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - *Oggetto del contratto.* La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tutti gli atti su indicati e quelli richiamati nel presente atto, inclusi tutti gli elaborati progettuali (tecnici ed economici) componenti l'offerta dell'Aggiudicataria e le successive giustificazioni dell'offerta, si intendono riportati ed accettati per intero e depositati agli atti della stazione appaltante, nonché parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il Comune di Maglie affida in appalto, alla SOCIETÀ PER AZIONI "MAGLIE TERRITORIO E AMBIENTE – SERVIZI" DENOMINATA "M.T.A. SERVIZI" S.P.A., con sede in Maglie in Piazza Aldo Moro n.1, che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei servizi di cui all'oggetto, secondo le prescrizioni tecniche contenute nel progetto di "PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI", di cui in premessa, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati. L'appalto è concesso dall'A.C. ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti

dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché delle prescrizioni tecniche di tutti i documenti ed elaborati, facenti parte del suddetto Progetto approvato, che l'impresa appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. L'espletamento dell'appalto è regolato, oltre che dal contratto e dai summenzionati documenti, anche dai seguenti atti e documenti: 1) dichiarazione di "Offerta Economica" presentata in gara dalla impresa; 2) offerta tecnica presentata dalla impresa, in sede di gara; 3) relazione di giustificazione dell'offerta economica; le Parti concordano che, in caso di contrasto, le clausole previste nel contratto prevalgano sul contenuto dei documenti a base di gara e debbano essere coordinate con l'offerta tecnico-economica presentata dall'Aggiudicataria, che costituisce il progetto esecutivo da rispettare da entrambe le parti. **Articolo 2 -** *Durata del contratto.* Il contratto avrà durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data effettiva del servizio formalizzata tra le parti ai sensi del successivo articolo 7. Qualora dopo la scadenza del contratto fosse necessario prorogare l'affidamento per il tempo occorrente per l'espletamento di una nuova gara di appalto, previa comunicazione inviata prima della scadenza del contratto a mezzo Raccomandata a.r. o P.E.C. o altro sistema equivalente dal Comune, l'impresa sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*", senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale ed agli eventuali aggiornamenti ISTAT e adeguamenti di cui all'art. 18 del CSA (se ed in quanto dovuti), indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione e/o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione. Si precisa che per il periodo contrattuale successivo al primo anno e fino alla durata del rapporto contrattuale in essere, anche laddove dovessero sopraggiungere uno o più atti di proroga del presente contratto e/o questi non dovessero essere superiore ai sei mesi, la revisione e/o l'adeguamento del prezzo contrattuale di cui all'art. 18 CSA, ove

dovuti, saranno calcolati tenuto conto della effettiva durata della proroga eventuale. L'Amministrazione Comunale, ai sensi della L.R. 24/2012, si riserva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto qualora l'A.R.O. 7/LE individui il gestore unitario del servizio prima della scadenza naturale del contratto in essere; al termine del contratto o nel caso di risoluzione anticipata, verranno riconosciute, per il tramite del gestore subentrante, e relativamente alle nuove attrezzature già fornite dalla MTA, le quote di ammortamento residue secondo previsto negli artt.7 e 32 del CSA. **Articolo 3 -** *Corrispettivo.* Il corrispettivo dovuto dal Comune di Maglie all' "Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in complessivi **€** 2.115.494,10 oltre IVA**, (euroduemilionicentoquindicimilaquattrocentonovantaquattrovirgoladieci)** di cui € 2.091.847,33 per le obbligazioni contrattuali ed € 23.646,77 per oneri ed apprestamenti inerenti la sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta. L'importo complessivo, riferito alla intera durata contrattuale di ANNI UNO, dà luogo ad un complessivo canone mensile di € 176,291.17 i suddetti importi si intendono al netto dell'I.V.A. che verrà versata secondo le modalità di Legge. Salvo nel caso di rinnovo contrattuale ai sensi dell'art.18 del CSA, il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto. Il canone annuo verrà corrisposto, da parte del Comune, in rate mensili posticipate a seguito di emissione di regolare fattura secondo i termini e i modi stabiliti nel successivo art. 5. La liquidazione della fattura è subordinata sempre alla verifica di regolare esecuzione del servizio, effettuata dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto, nonché della regolarità contributiva e dell'assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della P.A.. In considerazione del fatto che è da considerarsi come regolare esecuzione dei servizi anche il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, così come definiti dall'art. 20 del CSA, la Direzione dell'Esecuzione del Contratto applicherà

mensilmente, sul canone, una trattenuta pari ad 1/12 dell'importo dei contributi CONAI così come definiti dal progetto e/o migliorati dal progetto offerta. Tale trattenuta potrà essere svincolata entro 30 gg. dopo che sia stato verificato l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi economici di Raccolta Differenziata: in tal caso l'attività istruttoria per la suddetta verifica dovrà avere una durata massima di 15 gg. In egual maniera verrà corrisposta all'I.A. l'eventuale primalità. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'I.A. di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. **Articolo 4 -** *Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore.* A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la Residenza municipale del Comune di Maglie, dove verranno effettuate ritualmente le notificazioni. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate anche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: postacertificata@pec.mtaservizi.it; qualsiasi comunicazione fatta al Capo Cantiere o all'incaricato dell'appaltatore, dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, ovvero dal Responsabile dell'Amministrazione Comunale, si considera fatta personalmente al titolare dell'Impresa appaltatrice. **Articolo 5** - *Fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo mensile.* In ossequio all'art. 16 del CSA, il pagamento del canone mensile pari ad € 176.291,17 da parte dell'Amministrazione, avverrà sulla base di quanto disposto nel presente articolo: a) l'Appaltatore trasmetterà la fattura relativa al canone mensile nei tempi e nelle forme previste dalla vigente legislazione e da quanto indicato *infra* art.3; b) entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture da parte dell'A.C. (e quindi dalla data dell'acquisizione della fattura al protocollo dell'Ente), la Direzione dell'Esecuzione del Contratto dovrà emettere la certificazione della regolare esecuzione dei servizi e l'A.C. dovrà provvedere alla liquidazione delle fatture e alla emissione dei relativi mandati di pagamento: ciò, conformemente alle

previsioni del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e alla Legge 3 maggio 2019 , n. 37 (c.d. “Legge europea 2018”).Resta inteso che la liquidazione ed il pagamento delle fatture è subordinato: all’accertamento della regolarità contributiva della società appaltatrice mediante acquisizione, da parte dell’amministrazione, del D.U.R.C.; alla verifica, limitatamente ai pagamenti superiori ai 10.000 euro, che ai sensi dell’art. 2, comma 9, del D.L. 03.10.2006 convertito in legge 24.11.2006 n.286 non vi siano cause ostative nei confronti della società interessata. Il termine di 30 giorni resta comunque sospeso nel caso di esito negativo di uno o più dei suindicati accertamenti. **Articolo 6 -** *Oneri a carico dell’AC.* Restano a carico dell’AC: i costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati indifferenziati; i costi di trattamento della frazione umida urbana; i costi di selezione dei materiali rivenienti dalla raccolta differenziata; il tributo speciale per il deposito in discarica ex art. 3, comma 24, Legge n°549/1995; l’I.V.A.; gli eventuali adeguamenti dei servizi e/o di loro parti regolarmente autorizzati dall’A.C.; gli oneri per i servizi straordinari e/o di emergenza, non previsti dal progetto, regolarmente autorizzati dall’A.C.; gli oneri aggiuntivi inerenti il trasporto solo nel caso di superamento delle distanze prestabilite dal CSA per i rifiuti umidi e differenziati. **Articolo 7 -** *Termine di inizio dell’esecuzione dei servizi.* I servizi dovranno essere avviati entro 30 (trenta) giorni dall’affidamento del servizio formalizzato con VERBALE DI CONSEGNA da redigersi tra le parti stipulanti. La messa a regime del sistema dovrà concludersi entro i successivi 30 giorni. Nella fase transitoria la società aggiudicataria dovrà provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le attuali modalità operative, restando a suo carico le necessarie forniture ed indagini conoscitive del territorio. Le parti concordano che non si potrà dare avvio all’esecuzione dei servizi in caso di totale o parziale indisponibilità di automezzi e/o attrezzature previste nel progetto a base di gara e nella offerta tecnica della società aggiudicataria. Il ritardo

nell'avvio del servizio per la suddetta carenza, che ecceda i 30 giorni, verrà considerato grave inadempimento, processato secondo quanto prescritto nel C.S.A. e il contratto si intenderà risolto. Nelle more dell'avvio totale del servizio, nell'esclusivo interesse dell'AC e senza che la società aggiudicataria possa rivendicare alcunché, potrà essere concordata una consegna parziale limitatamente alle fasi propedeutiche di informazione dell'utenza e distribuzione delle attrezzature. **Articolo 8 –** *Cessione del Contratto e dei crediti. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.* É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa invece la cessione dei crediti, ai sensi e nei modi del combinato disposto dell'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21.2.1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante, che potrà opporsi, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Sono assentite altresì le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, con le modalità e nei limiti di cui all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016. **Articolo 9 -** *Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.* A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa n.501.161.885 del 13.09.2019, per un importo di € 126.929,65, (eurocentoventiseimilanovecentoventinove/65), pari al 6 per cento dell'importo del presente contratto, rilasciata dalla Società "Allianz SpA - Agenzia di Maglie IV Novembre - 3810000. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' Impresa Appaltatrice, l'AC avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta7 cauzione. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale, ogni volta che la

stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n°123. **Articolo 10 -** *Obblighi assicurativi. L*'Appaltatore ha presentato polizza per i rischi di responsabilità civile verso terzi che prevede l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi di cui al presente appalto. La polizza n.0817/03/0004236 emessa in data 27/12/2018, rilasciata dalla Società Reale Mutua – Agenzia di Lecce – Subagenzia nr.082 - valida per danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa società affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi. Sarà pure a carico della società aggiudicataria la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima; inoltre è fatto obbligo alla società aggiudicataria di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi tenendo conto delle specificità del servizio offerto, oltre alle assicurazioni RC per gli automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzo. **Articolo 11 –** *Varianti.* Nessuna variazione, modifica o addizione ai servizi appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall'AC. La violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione del competente Organo dell'A.C., comporta che in nessun caso l'appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi, salvo che ciò non trovi causa in un errore progettuale e/o di stima riconducibile all'AC. Entro i limiti ivi stabiliti, l'AC potrà procedere con l'apporto di variazioni/modifiche/addizioni ai servizi appaltati mediante appositi provvedimenti

amministrativi ed eventuale stipula di atti aggiuntivi al contratto principale. In tal caso le modalità procedimentali saranno quelle rivenienti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 12 - *Obbligo di riservatezza.* L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto.

Articolo 13 - *Personale dipendente. Obblighi nei confronti dei dipendenti.* Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'I.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel CSA, il personale che dipenderà ad ogni effetto dall'I.A., dovrà essere capace e fisicamente idoneo. L'I.A. dovrà: garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente per un periodo superiore a 5 giorni; garantire l'assunzione di personale stagionale e/o a tempo determinato che ritenesse necessari per far fronte a eventuali picchi temporali di produzione di rifiuti e/o di servizi; garantire il riconoscimento integrale nei riguardi del personale del trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi. Inoltre l'I.A. dovrà depositare presso la stazione appaltante il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale dell'I.A. dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio. Il personale in servizio dovrà: a) essere dotato, a cura e spese dell'I.A., di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente

alle norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica; b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dalle Autorità Comunali (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite dai Comuni, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'I.A. stessa. Il Comune si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'I.A. incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dall'I.A. e che sarà diretto interlocutore del Comune per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con l'Amministrazione per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi. **L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile di cui al comma precedente, trasmetterà inoltre al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni**. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere all'I.A. la sostituzione di detto Responsabile se ad insindacabile giudizio del Comune, lo stesso non sia ritenuto idoneo alle mansioni richieste per garantire la qualità dei servizi sul territorio comunale, nel pieno rispetto dei reciproci obblighi contrattuali. In tale caso, l'I.A. dovrà provvedere alla sostituzione del Responsabile entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta del Comune. L'I.A. dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore

obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta. L'I.A. imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. **Articolo 14 -** *Documento Valutazione Rischi da Interferenza. Piani di Sicurezza.* La società appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza. In particolare, l'I.A. si obbliga al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel "Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza" (DUVRI) del Progetto approvato e si impegna all'aggiornamento dello stesso ogni volta che mutino le condizioni dei luoghi oppure dei processi individuati nello stesso "Documento". L'I.A., ha depositato presso la stazione appaltante: a) l'aggiornamento del D.U.V.R.I. di cui al progetto; b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei servizi in appalto. Le gravi o ripetute violazioni del D.U.V.R.I. e del Piano operativo di sicurezza per responsabilità dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora della società, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la stazione appaltante il Documento di Valutazione dei Rischi. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'AC effettuerà trattenute sul credito maturato dall'Appaltatore e, in caso di crediti insufficienti, all'escussione della garanzia fideiussoria. Ai sensi del D.Lgs. n.81/08, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei servizi. **Articolo 15 -** *Direzione per l'esecuzione del contratto.* Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016 il Comune ha nominato con proprio provvedimento amministrativo il "Direttore dell'Esecuzione del Contratto", che verificherà la regolarità dell'esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto. **Articolo 16 -** *Controlli, contestazioni, irregolarità e inadempienze*

contrattuali, penalità. Le penalità per inadempienze, il diritto di controllo da parte dell'A.C., gli organi preposti al controllo e le modalità dei controlli, nonché le modalità delle contestazioni sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e si intendono del tutto accettati dalle Parti. In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti e per infrazioni nella esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, l'I.A., oltre alla decurtazione dell'importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi, dietro accertamento svolto dai soggetti di cui all'art.23 del C.S.A. e con le modalità ivi previste, con provvedimento del competente responsabile del servizio del Comune. In caso di accertate inadempienze e/o infrazioni nell'esecuzione dei servizi saranno applicate penalità, in misura variabile, secondo i casi indicati all'art.23 del C.S.A. cui si rinvia integralmente. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo per l'AC. della costituzione in mora dell'appaltatore. **Articolo 17 -** *Risoluzione del contratto.* L'A.C., fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei casi e con le modalità indicate nell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nei casi espressamente previsti nel presente contratto e nella vigente normativa relativa alla esecuzione di contratti pubblici di servizi. L'eventuale risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore (es.: reati accertati; grave inadempimento, grave irregolarità) viene valutata dall'Ufficio competente, secondo le indicazioni previste dal C.S.A.. In caso di risoluzione per cause ad essa imputabili, l'Impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la società appaltatrice dovesse abbandonare il servizio prima della scadenza convenuta, l'AC potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando alla società inadempiente, a titolo di penale, la maggior spesa derivante

dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra società, fino alla scadenza naturale dell'appalto. **Articolo 18 -** *Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.* Ai sensi del decreto legislativo n.159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, giusta verifica dell'inserimento dell'I.A. nella c.d. "**WHITE LIST**", consultabile sul sito della Prefettura di Lecce. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. **Articolo 19 -** *Obblighi dell'appaltatore sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva del contratto.* L'Appaltatore dichiara che i pagamenti relativi al presente contratto di appalto avverranno, a mezzo bonifico bancario e, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 dovranno essere versati sul C/C bancario dedicato acceso presso la Banca CREDEM - Ag. di Maglie Codice IBAN IT 15H0303279720010000000459 - sul quale è autorizzato ad operare il Sig. **Angelo Martina, nato a Nardò (Le) il 06/11/1970, e residente in Maglie (Le) alla via Umberto I, n.37 - C.F. :MRT NGL 70S06 F842J**. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n.136. L'A.C. procederà con la risoluzione del presente contratto qualora avesse notizia di transazioni effettuate dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società "Poste Italiane S.p.A.". In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'appalto,

devono avvenire mediante tracciabilità bancaria o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità stessa, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4; ogni pagamento deve riportare il CIG e l'eventuale CUP; devono comunque essere sempre osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; la violazione delle prescrizioni predette costituisce causa di risoluzione del presente contratto; le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. Per quanto qui non disposto in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari si rinvia all'art.39 del Capitolato Speciale d'Appalto e alle norme di cui alle legge 13.08.2010 n.136. **Articolo 20 -** *Obiettivi di RD e relative penalità/premialità.* L'I.A. si impegna a garantire il raggiungimento dell'obiettivo quantitativo di raccolta differenziata previsto nel progetto proposto nella propria offerta tecnica; così come il raggiungimento dell'obiettivo economico dei ricavi CONAI indicati nel progetto a base d'asta. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui sopra, l'I.A. sarà soggetta ad una penale pari ai due terzi del maggior onere sostenuto dall'Amministrazione Comunale per il conferimento di quantità di rifiuti indifferenziati eccedenti quelle indicate nell'allegato progetto e/o dichiarate dall'I.A. nella propria offerta tecnica, e/o pari ai due terzi dei minori ricavi CONAI fatturati dall'Amministrazione Comunale, per come derivanti dagli effettivi conferimenti. L'eventuale applicazione della penale avverrà, a consuntivo dell'anno di appalto, previa verifica della effettiva quantità di rifiuti indifferenziato conferito ad impianto di trattamento. In caso di superamento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui sopra, con conseguente riduzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti

ad impianto di trattamento, all'I.A. sarà riconosciuto un premio pari ad un terzo dei minori oneri sostenuto dall'Amministrazione Comunale per il conferimento di quantità di rifiuti indifferenziati rispetto a quelle indicate nell'allegato progetto e/o dichiarate dall'I.A. nella propria offerta tecnica, e/o pari ad un terzo dei maggiori ricavi CONAI fatturati dall'Amministrazione Comunale, per come derivanti dagli effettivi conferimenti. L'eventuale premio verrà riconosciuto, a consuntivo dell'anno di appalto, previa verifica della effettiva quantità di rifiuti indifferenziato conferito ad impianto. In ogni modo, ai fini dell'applicazione sia delle penalità, sia delle premialità, si dovrà tenere conto della data di effettiva messa a regime del servizio (ossia, dal 61° giorno decorrente dal verbale di consegna), degli effettivi conferimenti e relativi ricavi/costi. A tal fine, l'AC si impegna a sottoscrivere le apposite convenzioni con i Consorzi di Filiera del CONAI e ad emettere, sulla scorta dei quantitativi conferiti, i dovuti documenti contabili in modo da ottenere con la massima sollecitudine gli spettanti contributi, senza alcun onere a carico dell'Appaltatore. **Articolo 21 -** *Controversie.* Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del CSA e del presente contratto, dovranno essere espletati gli istituti previsti dalla Parte VI – Titolo I "Contenzioso" – del D.Lgs. 50/2016. Qualora la controversia non venga composta secondo le procedure di cui al comma precedente, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Lecce. **Articolo 22 -** *Obblighi di condotta dell'Appaltatore.* L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. Le parti danno atto che all'Appaltatore è stata fornita una copia del "Codice di

comportamento integrativo dei dipendenti" (approvato con D.G.C. n. 277 del 17/12/2013), e del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (approvato con D.G.C. n.26 del 31-01-2019), tutti già pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Maglie, all'indirizzo: www.comune.maglie.le.it – sezione amministrazione trasparente, che si intendono integralmente accettati nel presente contratto. **Articolo 23 –** *Rinvio.* Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, al Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto legislativo 50/2016, al Decreto Legislativo n°81/2008 e ss.mm. e integrazioni, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. **Articolo 24 -** *Norme finali.* Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo di cui al presente contratto d'appalto, é designato nella persona dell'arch. Lucia MARZO che dovrà provvedere, tra le altre incombenze, dettagliate all'art.213 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche al rinnovo della certificazione antimafia, ogni anno, fino all'emanazione del certificato finale di regolare esecuzione. Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese quelle per bollo, registrazione, diritti, imposte, tasse e tributi, nessuna esclusa od eccettuata, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell'AC. Ai fini fiscali e si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Richiesto io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura alle parti comparenti e che a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, in prova di ciò, con me lo firmano in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa conformemente a quanto

disposto dall'art.32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”. L’atto, dattiloscritto da fide mani e completato a mia cura in formato elettronico, consta di intere diciassette facciate di pagina oltre alla presente diciottesima fino alle firme digitali che seguono, verificate a mia cura ed ai sensi di legge mediante il sistema di verificazione collocato all'indirizzo http://vol.ca.notariato.it, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo le parti affermato di conoscerne il contenuto.

Il responsabile del servizio – Giovanni MARGILIO - f.to digitalmente

Il l.r. della MTA- Servizi SpA – Salvatore DE RUBERTIS - f.to digitalmente

Il segretario generale rogante - Pasquale TONDO – f.to digitalmente